

TI_GERICHTE 72.2006.147 vom 4. September 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-09-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2006.147_d20070904

FR: TI_GERICHTE 72.2006.147 du 4 septembre 2007

IT: TI_GERICHTE 72.2006.147 del 4 settembre 2007

Regeste

Infrazione aggravata alla LF Stup (acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto circa kg 700 di marijuana, THC tra 9.6% e 21.6%), infrazione alla LF Stup, contravvenzione alla LF Stup (prescritta)

Erwägungen

E. 6

Dal racconto di AC 1 risulta che egli, spinto, a suo dire, dal clima di tolleranza del momento, nel settembre del 1997 ha aperto un primo canapaio in via _____, il 5° in Ticino, affiancato dall'amico R _____, che svolgeva ruolo di commesso, mentre che egli si occupava della gestione vera e propria del negozio. Nel settembre del 1998, AC 1 e R _____ e AC 2 hanno costituito la _____ sagl, avente per fine l'acquisto, l'importazione, la vendita e la produzione di prodotti derivati dalla canapa, nonché la gestione di canapai. AC 1 ha acquisito una partecipazione del 50% mentre che gli altri due soci del 25% ciascuno. R _____ è poi uscito dalla società nel febbraio 1999, cedendo la propria quota al AC 1. Stando al racconto degli imputati, AC 2 avrebbe iniziato a lavorare in modo fisso per la _____ solo dal mese di luglio 1999, terminati i suoi studi a _____; mentre che prima di questa data egli avrebbe nondimeno intrattenuto dei contatti col socio AC 1, che avrebbe aiutato nell'evasione delle pratiche amministrative. Giunto stabilmente in azienda, AC 2 ha preso si è occupato dell'aspetto informatico, allestendo il sito internet e curando le vendite via internet, che hanno acquisito una sempre maggiore importanza, sino a superare, per cifra d'affari, quelle effettuate dal negozio. In un primo tempo AC 2 si è installato nel retro del negozio di via _____, dove già lavorava il AC 1, ma vista l'evoluzione del commercio gestito dagli accusati, il canapaio è poi stato trasferito in una superficie più ampia presso il Centro _____, e l'attività di AC 2 in un ufficio con magazzino annesso ubicato in via _____, sempre a _____.

L'organizzazione di questo ufficio a carattere informatico/amministrativo è stata lasciata a AC 2, mentre che AC 1 ha continuato a gestire la vendita al dettaglio in negozio, coadiuvato dai vari commessi che si sono susseguiti nel tempo. AC 1 si è anche occupato dell'acquisto e della coltivazione della canapa. Stando al suo racconto egli ha iniziato a coltivare canapa nel luglio 1999, prima a _____ e poi a _____. Dopo la locazione del magazzino di via _____ egli ha utilizzato anche questi spazi per insediarvi una coltivazione indoor. L'imputato ha spiegato che all'inizio dell'attività, non disponendo ancora la _____ di una propria coltivazione, i sacchetti profumati venivano tutti acquistati, già confezionati, da una ditta di _____. In seguito la canapa è stata acquistata sciolta da varie ditte svizzere, ed erano poi i loro commessi a confezionare, con essa e con quella prodotta dalle coltivazioni della _____, i sacchetti che venivano venduti al dettaglio. Non stupisce certo che, anche se il negozio vendeva ogni tipo di prodotto derivante dalla

canapa, il prodotto più venduto fosse proprio il sacchetto profumato, reinterpretato dagli accusati in un più fantasioso, ed originale, “fiori di canapa secchi da collezione”. Gli accusati hanno ammesso che questo prodotto, ma si tratta di un’ovvietà, era anche quello maggiormente richiesto via internet e, secondo il AC 1, costituiva circa il 90% di tutte le spedizioni. Non senza una punta d’orgoglio imprenditoriale, AC 2 ha puntualizzato che grazie alle sue conoscenze del mercato e agli accorgimenti da lui presi per rendere più accattivante il sito internet, le vendite per corrispondenza di canapa, “prodotto commerciale dotato di un enorme potenziale economico per il paese” (verbale 16.12.2000, pag. 1), sono aumentate in modo esponenziale tanto da diventare da ultimo la principale fonte di reddito del loro commercio (indicativamente fr. 10’000.-/12’000.- di cifra d’affari per giorno lavorativo per le sole vendite per corrispondenza, verbale citato, pag. 2), tanto da doversi fare affiancare da alcuni collaboratori che si occupavano della preparazione delle spedizioni e della verifica delle generalità dei clienti per soddisfare tutte le richieste. Non vi è dubbio che l’attività organizzata dagli accusati sia stata fiorente e redditizia. Stando alle loro ammissioni, confermate dall’analisi della contabilità (cfr. AI 62, rapporto EFIN), tra gennaio 1999 ed il febbraio del 2000 gli accusati hanno avuto a disposizione circa 700 chili di marijuana, di cui circa 590 chili venduti ad un prezzo compreso tra i fr. 1.60 e i fr.10.- al grammo (a seconda della qualità), mentre che la rimanenza è stata sequestrata dalla polizia. Ne consegue (ammettendo un prezzo medio di fr. 5.50 al grammo) che gli accusati hanno realizzato una cifra d’affari globale di quasi fr. 3’250’000.-, traendo inoltre un profitto personale pari ad almeno i loro stipendi di complessivi fr. 46’000.- ciascuno (pari a fr. 3’000.- al mese per il 1999 e di fr. 5000.- al mese per il 2000 oltre ad una gratifica di fr. 4’000.- a fine 1999). A fronte di una cifra d’affari così elevata il reddito personale appare assai modesto. Gli accusati affermano di aver avuto ingenti spese e di avere reinvestito nella società i guadagni conseguiti per potenziare le infrastrutture e aumentare la produzione, ciò che la pubblica accusa ha creduto, atteso che l’atto di accusa (punto 1, pag. 2) limita ai predetti importi mensili il profitto personale dei prevenuti.

E. 7

Nell’ottobre 2000 AC 1 è stato interrogato dagli inquirenti in relazione ad una nuova (presunta) infrazione alla LF sugli stupefacenti. Nel corso di un controllo di polizia presso il suo domicilio per sospetta infrazione alla LDDS le forze dell’ordine hanno rinvenuto vari chili di marijuana. AC 1 ha così ammesso di aver coltivato, tra maggio e ottobre 2000, una piantagione di circa 300 piante di canapa dalle quali ha ottenuto, procedendo ad essiccazione presso il suo appartamento, poco più di 35 chili di marijuana (rinvenuta in parte già confezionata in sacchetti) destinata, a suo dire, alla vendita all’ingrosso a vari negozi di canapa (cfr. inc. 2000.6540, verbale AC 1 13.10.2000, pag. 2 e verbale 10.11.2000, pag. 3). In seguito ha sostenuto che questa sostanza sarebbe dovuta servire per produrre olio essenziale (verbale 28.06.2002 avanti al PP, pag. 8), versione ribadita anche in aula. Interrogato al riguardo, egli ha ammesso, anche in aula, di non avere concluso alcun accordo concreto ma di aver nondimeno contattato dei potenziali acquirenti i quali lo avrebbero invitato a rifarsi vivo una volta la canapa raccolta ed essiccata. La Corte non gli ha creduto nemmeno per un secondo. Quella dell’olio essenziale è un’altra delle usuali frottole inventate dai trafficanti di canapa (come quella dei sacchetti odorosi per profumare gli armadi a fr. 10.- il grammo o, nella versione degli accusati, dei fiori secchi da collezione) per giustificare la coltivazione, la detenzione e la vendita di marijuana. In altri casi giudiziari del genere la pazzana era almeno stata addotta con migliore sentore di verosimiglianza, avendo taluni versato in atti contratti (simulati) vertenti sulla vendita di

tale olio (addirittura a fr. 100'000.- il litro in un caso), ed altri addirittura posseduto dei distillatori, onde far credere che davvero si procedesse in tal modo (ma semmai, sia chiaro, con i cascami della pianta di canapa, e non certo con i fiori essiccati, sempre venduti a peso d'oro come stupefacente). AC 1, pregresso venditore di marijuana in quantità industriale, si è limitato a vantare l'esistenza di vaghi pour-parler in tal senso, per il che è chiaro che si tratta di una debole scusa volta a giustificare la sua soggettivamente grave ricaduta a distanza di pochi mesi in quei commerci per cui era stato arrestato. Rimane il fatto, incontrovertibile, che la canapa da lui coltivata aveva un THC compreso tra 9.2% e 18%, ed era perciò a pieno titolo dello stupefacente. Trattandosi tuttavia di infrazione semplice alla LFStup, la Corte ha accertato la parziale prescrizione del reato ascrittogli al punto 2.1 AA, limitando l'addebito a suo carico alla sola detenzione e alla preparazione ai fini della vendita di circa 35 chili di marijuana, nel solo ottobre 2000, momento dell'intervento degli inquirenti.

E. 8

Nel novembre 2004 AC 1 è stato nuovamente inchiestato. Interrogata dalla polizia, _____ ha dichiarato di avergli procurato nel giugno 2004 circa 600 grammi di hashish, ciò che egli ha confermato, specificando che 60 grammi erano destinati al suo consumo, mentre che 540 grammi erano stati da lui acquistati per conto di amici, fattispecie che trova riscontro al punto 2.2 AA (cfr. inc. 2004.9428, verbale AC 1 26.11.2004).

E. 9

Così definiti i fatti, le difese hanno addotto la prescrizione dell'azione penale in relazione all'imputazione di infrazione aggravata alla LFStup di cui al punto 1 AA, atteso che dopo la modifica della parte generale del codice penale entrata in vigore il 1° gennaio 2007, la cifra 1, ultimo cpv., seconda frase dell'art. 19 LFStup, che si esprime genericamente in termini di "pena detentiva non inferiore a un anno" consentirebbe di dedurre che il periodo di prescrizione non è di 15, ma bensì di soli 7 anni, con la conseguenza dell'intervenuta prescrizione. A siffatta soluzione osta già solo la semplice lettura dei combinati art. 26 LFStup e 40 e 97 cpv. 1 CP, ad ogni buon conto questa Corte si rifiuta di credere che il legislatore federale abbia inteso, con la predetta modifica della parte generale del CP, con cui si è perseguito tutt'altro scopo, anche abbreviare il termine di prescrizione per l'infrazione aggravata alla LFStup, supposto intento al riguardo del quale il messaggio è invero silente. Per questa Corte la situazione è pertanto chiara. I ricorrenti potranno comunque tentare di convincere la competente CCRP, che certo darà loro più approfondita udienza, dell'esistenza della modifica legislativa in tema di prescrizione dell'azione penale da loro addotta.

E. 10

Ciò detto sull'eccezione di prescrizione, si ha per il resto che l'art. 19 cifra 1 LFStup sanziona, tra l'altro, chiunque, intenzionalmente e senza essere autorizzato, coltiva e vende stupefacenti. Secondo costante giurisprudenza, la coltivazione e la vendita di canapa (pianta e/o fiori) e di suoi derivati è punibile a norma dell'art. 19 cifra 1 LFStup se lo scopo è quello di estrarne stupefacenti. L'infrazione è realizzata dal profilo oggettivo quando l'autore coltiva o vende della canapa che può essere consumata come stupefacente, il che è il caso quando il suo tenore in THC supera il limite dello 0,3% (DTF 126 IV 198). Dal punto di vista soggettivo, l'infrazione è realizzata quando l'autore sa che la canapa che coltiva o vende sarà usata come droga. E' di conseguenza punibile ai sensi della norma in discussione

il fatto di coltivare e vendere canapa quando l'agente sa che sarà usata come stupefacente (DTF 126 IV 60; 198 consid 2; STF 24.5.2002 in re C.F. in SJ 2002 I 446) .

E. 11

Se dal profilo oggettivo è assodato che quanto detenuto (e venduto) dai prevenuti era stupefacente (per il punto 1 AA: AI 42, all. 44; per il punto 2.1 AA: inc. 2000.6540, AI 2), ciò che essi neppure contestano, dal profilo soggettivo essi sostengono di avere agito per negligenza. La tesi è a dir poco pretestuosa. Atteso che appare assai poco verosimile l'ipotesi che essi abbiano venduto o detenuto circa 700 kg di marijuana per colpevole inavvertenza, la negligenza, a mente loro, sarebbe data per rapporto all'attitudine dei loro clienti nei confronti del prodotto acquistato, avendo essi ignorato l'uso che sarebbe stato fatto della marijuana da loro venduta, rispettivamente sostenendo di essersi cautelati proprio nei confronti dell'eventualità dell'utilizzo illecito della stessa. Orbene, la Corte nemmeno intende entrare nel merito di siffatte argomentazioni. Il fatto che gli accusati possano eventualmente credere (il che la Corte dubita) a quanto hanno raccontato agli inquirenti ed in aula, non emenda il racconto, che rimane un cumulo di fandonie. E' infatti del tutto certo, che l'unico motivo dell'esistenza del loro canapaio, e degli altri 70 e oltre che hanno (simultaneamente) aperto i battenti in Ticino, era quello della consapevole vendita di marijuana ad una consapevole clientela, marijuana pagata cara in ragione del suo effetto psicotropo (più alto l'effetto, più alto il prezzo), e destinata ad essere utilizzata solo ed esclusivamente come stupefacente. Ciò che tutti sapevano perfettamente: venditore di fumo e acquirente di fumo. Nessun'altra motivazione (sacchetti odorosi, fiori da collezione, estrazione di olio essenziale) spiega infatti ragionevolmente prezzi tanto elevati (sino a fr. 10.- al grammo), e nonostante ciò un simile giro di clientela, d'affari e di negozi tematici, e difatti non esiste altra spiegazione per il business degli imputati. Se davvero essi, a 7 anni dai fatti e dopo decine di processi sul tema, intendono ancora sostenere che loro erano venditori di fiori secchi da collezionare, e che solo per colpevole inavvertenza potrebbe darsi che qualche cliente si sia fumato la collezione, possono anche in questo caso sperare di avere migliore fortuna avanti alla CCRP, perché la scrivente Corte non ha veramente tempo da perdere facendosi prendere in giro. All'autorità di ricorso dovranno però anche spiegare, tentando di sottrarsi al ridicolo, come mai il negozio vendeva anche oggetti - in particolare i "Pollen Shaker" (depollinatori) ma anche i "Roll Up"(cartine per sigarette) - abitualmente usati per il consumo della marijuana come stupefacente. E ancora, mal si comprende, qualora gli imputati fossero stati realmente convinti di vendere dei fiori secchi da collezione, perché inibirne l'acquisto ai minorenni, quando invece ogni sana e lecita passione, anche quella di collezionare fiori secchi, dovrebbe essere coltivata sin dalla più tenera età.

E. 12

La Corte ritiene che l'argomento difensivo invocato non sia tanto quella del reato eventualmente commesso per negligenza, ma semmai, anche se non sollevato in modo esplicito come tale, quello dell'errore sulle circostanze di e/o dell'errore di diritto, temi già decisi a più riprese dal Tribunale federale e sui quali questa Corte non intende dilungarsi, ragione per cui gli imputati sono rinviati alla lettura delle sentenze 6S.56/2006 del 15 giugno 2006 e 6S.428/2006 del 27 novembre 2006, con i relativi rinvii. E' quindi solo a titolo abbondanziale che si rileva che l'impegno scritto a non consumare la canapa a scopo di stupefacente che gli accusati facevano sottoscrivere ai loro clienti mal si concilia con la pretesa (per altro solo accennata) di aver agito guidati dalla convinzione di essere

autorizzati a vendere stupefacente. Allo stesso modo, anche le tanto decantate precauzioni prese per evitare la vendita a minorenni non si spiegherebbero se il commercio fosse stato ritenuto legale. Ne è lo stesso delle asserite richieste di pareri giuridici, e della apparente correttezza formale del loro commercio, essendo sempre e comunque stato sottaciuto il reale intento di vendere consapevolmente dello stupefacente a clienti desiderosi di acquistarlo. Quanto al particolare clima dell'epoca, noto alla Corte e alle parti e che qui non giova rievocare, è anche in questo caso stabilito dalla giurisprudenza federale che esso può al massimo giustificare una lieve riduzione della pena, ciò che agli accusati è stato abbondantemente concesso.

E. 13

Parimenti pretestuosa, infine, l'ipotesi di una violazione dei diritti della difesa, per il motivo che l'atto di accusa avrebbe equivocato sui termini "canapa" e marijuana". Vero è infatti che i prevenuti, espertissimi operatori del settore, ben conoscono tutte le parti della piantina di canapa, e ben sanno che lo stupefacente proviene dai fiori della stessa, debitamente essiccati. Se l'atto di accusa (ma anche la presente sentenza), si sono alle volte espressi in termini di "canapa" intendendo però con ciò lo manifestamente lo stupefacente, ciò non ha in alcun modo violato i diritti degli imputati, che conoscono perfettamente il motivo per cui sono stati rinviati a giudizio e che hanno potuto pertanto difendersi compiutamente, prova ne è del resto la pleora di argomentazioni risibili (tra cui questa, al limite della malafede processuale) da loro sollevate.

E. 14

Il 3 aprile 2002, dovendo corrispondere con l'UEF di _____ al proposito del destino del conto corrente postale di _____ sagl, all'epoca bloccato, la Segretaria giudiziaria scriveva" che il procedimento penale in cui è stato ordinato il blocco del surriferito conto corrente è in fase terminale. Entro la fine del corrente mese verrà presa una decisione in merito all'intero incarto e quindi pure alla misura del blocco a suo tempo ordinato ." (AI 48). Stante l'ammissione del fatto che il procedimento penale sarebbe stato in dirittura d'arrivo già nell'aprile del 2002, l'atto di accusa emanato solo il 6 dicembre del 2006 appare manifestamente lesivo del principio di celerità, ciò che nella specie costituisce la migliore argomentazione difensiva in favore degli imputati.

E. 15

In definitiva, la Corte accerta che entrambi gli accusati sono autori colpevoli, in correatà, di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti così come descritto al punto 1 AA. AC 1 deve inoltre lasciarsi imputare l'ulteriore infrazione (non aggravata) alla predetta legge per la detenzione e la preparazione, limitatamente al mese di ottobre 2000, di circa 35 chili di marijuana come pure per aver procurato a terzi 540 grammi di hashish (punti 2.1 e 2.2 AA).

E. 16

Secondo l'art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Per l'art. 49 CP, inoltre, in caso di concorso di reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata.

E. 17

AC 1 deve rispondere (in correatà col AC 2) di infrazione aggravata alla LFStup, commessa per mestiere realizzando una cifra d'affari di circa fr. 3'250'000.- e percependo un

guadagno di almeno fr. 46'000.-, per aver trafficato circa 700 chili di marijuana. Egli deve inoltre lasciarsi imputare due infrazioni semplici - che poco hanno inciso ai fini della pena - a predetta legge per aver detenuto e preparato al fine di essere veduti ulteriori circa 35 chili di marijuana e per aver procurato a terzi 540 grammi di hashish. La gravità oggettiva dei reati commessi è grande, e risulta essenzialmente dall'infrazione aggravata alla LFStup, e per meglio rendere l'idea essa avrebbe giustificato, avesse avuto luogo il rinvio a giudizio in tempi più brevi, il deferimento dinanzi ad una Corte delle Assise criminali e pertanto una richiesta di pena superiore ai 3 anni, non essendo la fattispecie nel suo complesso molto dissimile da quello in _____, approvato appunto avanti ad una Corte criminale. L'accusato ha agito per mero scopo di lucro, ma questa è un'ovvietà in materia di stupefacenti, e con modalità imprenditoriali, espandendo progressivamente la propria attività, sviluppando coltivazioni proprie ed acquisendo nuovi spazi logistici in cui impiantare il proprio commercio nel tentativo, palese, di far fronte alla crescente richiesta e di smerciare quantitativi di canapa sempre maggiori. AC 1 ed il socio hanno dato prova di intraprendenza ben superiore alla media, ed in tal senso inusitata (ciò di cui del resto si sono vantati), arrivando a commercializzare lo stupefacente via internet e a distribuirlo quindi per posta. Aggrava, anche se in misura modica, la situazione del AC 1 il suo precedente specifico dell'agosto 1999 ed il fatto di essere stato nuovamente coinvolto in un'inchiesta legata alla canapa pochi mesi dopo essere stato arrestato per i fatti del canapaio _____ e ad inchiesta perciò ancora in corso. A favore dell'accusato, la Corte ha riconosciuto di avere raccontato i fatti senza particolare reticenze, così come ha tenuto conto del particolare clima dell'epoca e della violazione del principio di celerità. Tutto questo considerato la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa del AC 1, e per nulla severa, una pena detentiva di 18 mesi, sospesa per 2 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Questa pena deve essere considerata parzialmente aggiuntiva a quella di 30 giorni di detenzione inflittagli in data 16 agosto 1999.

E. 18

AC 2 si pone, dal punto di vista oggettivo, ad un livello quasi analogo a quello del coimputato. Anch'egli deve rispondere infatti della gravissima infrazione alla LFStup commessa per mestiere in correttezza col AC 1, e pure per lui valgono quindi le predette considerazioni circa la gravità oggettiva dei reati. Quo alle motivazioni del suo agire, anche AC 2 ha delinquito a scopo di lucro dando prova di spiccate doti organizzative e manageriali, e quanto detto al proposito per il AC 1 può venire integralmente ripreso per il AC 2. Non vi è dubbio che il suo contributo allo sviluppo dell'attività illecita è stato determinante. Infatti, sotto la sua guida, e per suo esclusivo merito, le vendite tramite internet hanno fatto decollare la cifra d'affari societaria. A suo favore può essere menzionato unicamente il fatto che egli ha aderito operativamente ad un'attività già avviata da terzi, segnatamente il AC 1 ed il R_____, pur essendone socio consapevole sin dalla prima ora. Dal punto di vista soggettivo la posizione del AC 2 è leggermente più favorevole di quella del correo. Egli è infatti incensurato e dopo i fatti della _____ non ha più interessato la giustizia. Come per il AC 1, anche a suo favore, la Corte ha ritenuto la confessione, il clima dell'epoca e la violazione del principio di celerità. Tutte queste circostanze hanno permesso di contenere la pena detentiva a suo carico in 16 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa per 2 anni.

E. 19

Gli accusati sono condannati a pagare le tasse di giustizia di fr. 600.- e le spese processuali in ragione di ½ ciascuno.

E. 20

E ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato nell'atto d'accusa, compresi i conti correnti ed il conto corrente postale intestati alla _____ sagl, trattandosi di provento di reato. E' inoltre ordinata la distruzione dello stupefacente sequestrato.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente ai quesiti posti, meno che al no. 1.1.1.2;

B. per AC 2 affermativamente ai quesiti posti, meno che al no. 1.1.2; visti gli art. 22, 23, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71 CP; 19a, 19 cifra 1 e 2 LFstup; 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1 è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome, in parte, commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole, per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1 dal 1. gennaio 1999 al 16 febbraio 2000, a _____, _____ e _____, in correità con AC 2 e con terzi, facendo capo alla società _____, acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana (THC tra 9.6% e 21.6%), realizzando una cifra d'affari globale di circa fr. 3'250'000.- e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.-; 1.1.2 nell'ottobre 2000, a _____, in correità con terzi, detenuto e preparato al fine di essere venduta 35,680 chili di marijuana (THC tra 9.2% e 18%) destinati alla vendita; 1.1.3 nel giugno 2004, a _____, procurato 540 grammi di hashish; e meglio come descritto nell'atto di accusa e precisato nei considerandi. 2. AC 2 è autore colpevole di: 2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole, per avere, senza essere autorizzato, dal 1. gennaio 1999 al 16 febbraio 2000, a _____, _____ e _____, in correità con AC 1 e con terzi, facendo capo alla società _____, acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana (THC tra 9.6% e 21.6%), realizzando una cifra d'affari globale di circa fr. 3'250'000.- e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.-; e meglio come descritto nell'atto di accusa e precisato nei considerandi. 3. Di conseguenza,

3.1 AC 1, ritenuta la violazione del principio di celerità, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di 30 giorni di detenzione inflittagli il 16.8.1999 dal Tribunale distrettuale di _____, è condannato: 3.1.1. alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.1.2 a pagare le tasse di giustizia di fr. 300.- e ½ delle spese processuali; 3.1.3. l'esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due) . 3.2 AC 2, ritenuta la violazione del principio di celerità, è condannato: 3.2.1. alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2.2 a pagare le tasse di giustizia di fr. 300.- e ½ delle spese processuali; 3.2.3. l'esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due) . 4. È ordinata la confisca di quanto in sequestro, indicato nell'AA, con distruzione dello stupefacente. 5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Distinta spese :

Tassa di giustizia fr. 600.-- Inchiesta preliminare fr. 3'416.60 Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 4'066.60
===== Distinta spese a carico di AC 1 Tassa di giustizia fr. 300.-- Inchiesta preliminare fr. 1'708.30 Spese

fr. 300.-- Inchiesta preliminare fr. 1'708.30 Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.-- fr. 2'033.30 ===== Distinta
spese a carico di AC 2 Tassa di giustizia fr. 300.-- Inchiesta
preliminare fr. 1'708.30 Spese postali,tel.,affr. in blocco
fr. 25.-- fr. 2'033.30 ===== Intimazione a: terzi implicati Per la Corte
delle assise correzionali Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.